



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

CON DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n.12 del 20/03/2018 SI RENDE NOTO CHE IN APPLICAZIONE DELLA TASI SONO STATE CONFERMATE LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, GIA' VIGENTI NELL'ANNO DI IMPOSTA 2017, A DECORRERE DAL 01.01.2018 CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI (confermate in vigore anno 2016).

Art. 1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore (occupante/utilizzatore) nella misura del 30% dell'imposta complessiva; la restante parte, cioè il 70% è a carico del possessore (titolare del diritto reale).

Art. 4 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 5 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 6 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 7 – Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua complessiva;

Art. 8 - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Art. 9 – Le presenti norme regolamentari si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.